

## Delibera di C.C. n. del All. B

N. 64545 REPERTORIO -----  
N. 32432 RACCOLTA -----  
----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----  
----- REPUBBLICA ITALIANA -----  
Il giorno trentuno gennaio duemilaventidue -----  
----- 31 gennaio 2022 -----  
alle ore undici e minuti trentotto (11.38) -----  
in Novara, nel mio studio al primo piano in corso Garibaldi  
n.6, io sottoscritto **Avv. FABIO AUTERI, NOTAIO in NOVARA**,  
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di  
Novara, Vercelli e Casale Monferrato, -----  
----- su richiesta di -----  
- GIORDANI FABIO ANTONIO, nato a Somma Lombardo il giorno 28  
dicembre 1962, domiciliato per la carica presso la sede  
legale, nella sua qualità di amministratore unico e legale  
rappresentante della società: -----  
**"SERVIZI INTERCOMUNALI ECOLOGICI S.r.l."** in forma abbreviata  
**"S.I.ECO. S.R.L."**, con sede legale in Cassano Magnago via  
Bonicalza n.138/C, capitale sociale di euro 53.588,00  
interamente versato, numero di iscrizione nel registro delle  
imprese di Varese, codice fiscale e partita IVA 02237090028,  
numero REA VA-301390, -----  
----- procedo -----  
alla redazione, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L.  
18/2020, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, e  
successivo D.L. 221/2021, e successive modifiche, proroghe ed  
integrazioni, del verbale di assemblea dei soci della  
predetta società. -----  
Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.  
Ai sensi dell'articolo 15 del vigente statuto sociale, assume  
la presidenza dell'assemblea l'amministratore unico, signor  
Giordani Fabio Antonio, il quale, intervenuto mediante  
collegamento in teleconferenza, avendolo autonomamente  
verificato, da San Pietro Mosezzo, dichiara che: -----  
\* la presente assemblea è stata regolarmente convocata nelle  
forme statutarie in questo giorno e, per quanto concerne la  
presente verbalizzazione, alle ore 11.30, in unica  
convocazione, mediante avviso in data 24 gennaio 2022,  
inviato a tutti gli aventi diritto, prevedendo il suo  
svolgimento esclusivamente mediante mezzi di  
telecomunicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 2, secondo  
periodo del sopra citato D.L. 18/2020 e s.m.i., in deroga  
alle diverse disposizioni statutarie; -----  
\* sempre ai sensi dell'art. 106, comma 2, secondo periodo,  
del predetto D.L. 18/2020 e s.m.i., l'avviso di convocazione  
ha previsto espressamente che non sia necessario che si  
trovino nel medesimo luogo il presidente dell'assemblea ed il  
notaio verbalizzante; -----  
\* sono collegati in teleconferenza i soci: -----  
- Comune di Cassano Magnago, titolare di una partecipazione

di nominali euro 20.750,00, in persona del sindaco Nicola Polisenò; -----

- Comune di Castellanza, titolare di una partecipazione di nominali euro 14.259,00, in persona del sindaco Mirella Cerini; -----

- Comune di Cairate, titolare di una partecipazione di nominali euro 7.941,00, in persona del sindaco Anna Pugliese;

- Comune di Caronno Varesino, titolare di una partecipazione di nominali euro 4.790,00, in persona del sindaco Raffaella Galli; -----

- Comune di Lonate Ceppino, titolare di una partecipazione di nominali euro 4.562,00, in persona del sindaco Clara Dalla Pozza; -----

- Comune di Castelseprio, titolare di una partecipazione di nominali euro 1.286,00, in persona del sindaco Silvano Martellozzo; -----

\* è collegato in teleconferenza esso amministratore unico, come sopra specificato; -----

\* sono collegati in teleconferenza, per il collegio sindacale, i signori: -----

- Sangiorgi Matteo Raffaele, quale presidente, da Saronno; ---

- Cassarà Simona Vittoriana, quale sindaco effettivo, da Solbiate Olona; -----

- Bellasio Massimo, quale sindaco effettivo, da Castellanza. -

Il presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei soggetti intervenuti, nonché la sussistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa per lo svolgimento delle riunioni con mezzi di telecomunicazione, -----

----- dichiara -----  
quindi la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente -----

----- "ORDINE DEL GIORNO -----

1. Modifiche statutarie in conformità al D.Lgs. 50/2016 e al D.Lgs. 175/2016. -----

2. Reformulazione dell'articolo 26 dello Statuto volta ad introdurre la possibilità di nomina di un organo di controllo anche monocratico. -----

3. Deliberazioni inerenti e conseguenti." -----

Passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, il presidente richiama il contenuto delle Comunicazioni dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), indirizzate al Comune di Cassano Magnago, in risposta alla domanda di iscrizione della società "S.I.ECO. S.R.L." all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano a propri organismi in *house providing* n. 1386 del 16 luglio 2019, presentata dallo stesso Comune di Cassano Magnago nell'interesse della società, oltre alla documentazione sin qui prodotta. -----

In particolare l'ANAC, dopo aver tra l'altro acquisito la

"Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici e locali e per l'esercizio sulla Sieco S.r.l. di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", evidenzia che la domanda di cui sopra è stata presentata sotto forma di "controllo analogo diretto" e ha chiesto, alla luce della composizione della compagine sociale che vede al suo interno anche altri soci pubblici, se tale "controllo analogo" sia esercitato in maniera diretta o congiunta. -----

Poichè il "controllo analogo" in parola verrebbe di fatto esercitato in maniera congiunta, secondo le segnalazioni dell'ANAC, occorre, per poter soddisfare le condizioni previste dall'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, riformulare alcune clausole dei documenti che regolano il funzionamento della società, in particolare il sistema di nomina degli organi decisionali, e prevedere un sistema in grado di assicurare a tutti gli Enti pubblici soci che detengono quote di partecipazione, anche di minoranza, la possibilità concreta di esercizio del controllo analogo congiunto e, conseguentemente, di rappresentanza all'interno degli stessi organi, anche attraverso l'eventuale previsione di specifici quorum deliberativi. -----

All'uopo, il presidente rende noto che esso costituito, quale organo amministrativo, ha provveduto a proporre le modifiche statutarie atte a recepire le indicazioni dell'ANAC, il cui testo è già stato messo a disposizione dei soci affinché potessero esaminarlo attentamente, dando atto il presidente che lo statuto aggiornato è già stato approvato dai Consigli Comunali degli Enti Soci. -----

Il medesimo testo è stato altresì sottoposto all'esame dell'ANAC che lo ha confermato. -----

Il presidente illustra quindi le proposte di adeguamento alla suddetta normativa suggerendo: -----

- l'introduzione dell'articolo 17 bis che assumerebbe il seguente letterale tenore: -----

**"Art. 17-Bis - Controllo Analogo Congiunto -----**

1. Il presente articolo definisce le forme di controllo esercitate complessivamente e singolarmente dagli Enti Locali soci nei confronti della Società e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra gli Enti Locali e S.I.ECO S.r.l.. -----

2. Gli Enti Locali soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale dettata per le società "in house", mediante l'Assemblea dei soci, la nomina e i poteri degli organi sociali come attribuiti dal presente statuto nonché mediante l'apposito Coordinamento soci e secondo quanto specificamente disposto dalle disposizioni contenute nel presente articolo. -----

3. L'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli

Enti Locali viene effettuato attraverso l'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, con funzioni di indirizzo e di controllo relativo agli obiettivi strategici e alle decisioni rilevanti della Società. -----

4. L'Ufficio di Coordinamento Intercomunale è composto dai Sindaci, o loro delegati, di ciascuno dei Comuni soci di SIECO S.r.l. e ha sede presso la sede legale della Società. -

5. All'Ufficio di Coordinamento Intercomunale sono affidate le seguenti attribuzioni: -----

a) individuazione delle linee strategiche, programmatiche ed operative dalla Società, in modo da provvedere al necessario coordinamento dell'azione societaria con gli obiettivi delle amministrazioni pubbliche affidanti, impartendo all'Organo Amministrativo direttive vincolanti in tema di politica aziendale, con precipuo riferimento alla qualità dei servizi prodotti e alle caratteristiche da assicurare per il soddisfacimento dell'interesse pubblico; -----

b) verifica dell'esatta esecuzione da parte della Società degli atti di indirizzo e delle linee strategiche e programmatiche fornite, segnalando eventuali violazioni agli organi societari nonché ai Comuni Soci per l'adozione dei conseguenti provvedimenti; -----

c) approvazione preliminare degli atti strategici e operativi della Società indicati al successivo comma 6; -----

d) diritto di proporre la nomina dei componenti dell'organo di controllo, ivi compreso il presidente e il relativo compenso; -----

e) diritto di esprimere il proprio gradimento per la nomina degli amministratori delegati e del Direttore generale della società; -----

f) diritto di effettuare audizioni degli organi di vertice della società sentendo, con cadenza semestrale, il Presidente e/o il Direttore Generale; -----

g) diritto di ricevere relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte degli organi di vertice della società con cadenza almeno semestrale. -----

6. Al fine di poter esercitare le prerogative e i poteri di cui al comma precedente, la Società ha l'obbligo di far pervenire all'Ufficio di Coordinamento Intercomunale (tramite P.E.C. all'indirizzo: [udci@pec.sieco.info](mailto:udci@pec.sieco.info)), almeno 15 (quindici) giorni prima rispetto alla data fissata per il loro esame da parte degli organi societari competenti, i documenti relativi a: -----

a) bilancio di previsione, suddiviso per centri di costo e per servizi affidati da ciascun Comune socio; -----

b) documento di programmazione, piani finanziari, piani di investimento e piani industriali; -----

c) organigramma e piano annuale delle assunzioni e/o delle dimissioni; -----

d) modifiche statutarie; -----

- e) nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori; -----
- f) fusioni, acquisizione di azienda o di rami di azienda; ----
- g) istituzione di sedi secondarie; -----
- h) modifiche ai poteri di rappresentanza della Società; -----
- i) riduzione e aumenti di capitale; -----
- j) assunzione di nuovi servizi; -----
- k) criteri per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi, forniture e lavori di importo superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione); -----
- l) modifiche ai contratti di servizio in essere; -----
- m) relazioni trimestrali del controllo interno di gestione;
- n) bilancio di esercizio. -----

7. L'Ufficio di Coordinamento Intercomunale si riunisce validamente con la partecipazione di tutti i suoi membri e delibera secondo il meccanismo previsto dalla Convenzione di cui all'art. 10-bis del presente Statuto. -----

Le decisioni assunte dall'Ufficio di Coordinamento Intercomunale sono vincolanti per gli organi societari competenti ad assumere la deliberazione finale. -----

8. Viene espressamente riconosciuto che, a ciascun rappresentante dei Comuni Soci che compongono l'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, spetta il diritto di veto in relazione a delibere riguardanti gli investimenti da effettuarsi, i servizi da erogare nonché tutte quelle attività che abbiano una incidenza di carattere economico patrimoniale nel proprio territorio comunale di riferimento. -

9. In caso di affidamento da parte dei Comuni Soci di servizi che prevedano l'applicazione di tariffe, di canoni o di trasferimenti comunali, il bilancio di previsione dovrà essere inoltrato ai Comuni interessati entro il 20 (venti) novembre precedente l'esercizio finanziario interessato. -----

10. E' in ogni caso richiesta l'autorizzazione preventiva dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale nei confronti dei seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo: -----

- 1. costituzione di società di capitale aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società; -----
  - 2. acquisto di partecipazioni anche minoritarie in dette società, nonché loro dismissione/cessione; -----
  - 3. attivazione di nuovi servizi previsti dallo Statuto o dismissione di quelli già esercitati; -----
  - 4. acquisti ed alienazioni di immobili e di impianti, mutui ed altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 20% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; -----
  - 5. linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti. -----
11. L'Ufficio di Coordinamento Intercomunale esprime il

proprio assenso al compimento degli atti di cui al precedente comma, anche condizionando lo stesso a determinate prescrizioni, vincoli o adempimenti a carico degli amministratori. In tal caso gli amministratori relazionano in merito al rispetto delle prescrizioni dettate dall'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, entro il termine stabilito nell'atto di autorizzazione o, in assenza, entro dieci giorni dal compimento dell'atto stesso. -----

12. L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione di cui al precedente comma 10 senza che sia stata richiesto ed ottenuto il preventivo assenso dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale e dell'Assemblea, nei casi previsti dallo statuto ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa, potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori. -

13. Le prerogative di cui ai commi precedenti devono essere esercitate tempestivamente, in modo da non creare intralcio al normale funzionamento della società. In caso di inerzia o di ritardo, il consiglio di amministrazione è tenuto a rivolgere, tramite P.E.C., ai componenti dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale l'invito a provvedere all'esercizio degli stessi entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Dopo il decorso di tale termine, l'Organo Amministrativo è legittimato ad agire senza attendere le determinazioni dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale. In ogni caso, il mancato esercizio dei particolari diritti di cui ai commi precedenti non comporta rinuncia agli stessi."; -----

- l'adeguamento dell'articolo 18 (Organo Amministrativo), che assumerebbe il seguente letterale tenore: -----

**"Art. 18 - Organo Amministrativo -----**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico. -----  
Qualora sia consentito dalla normativa applicabile, l'Assemblea potrà decidere che la società sia amministrata, alternativamente, da un Consiglio di Amministrazione composto preferibilmente da tre membri. -----

In deroga all'art. 2475 del Codice Civile, l'amministrazione della Società non può essere affidata, congiuntamente o disgiuntamente, a due o più soci. -----

L'Amministratore Unico, o se del caso, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleleggibili. -----

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, nella scelta degli Amministratori della Società, gli Enti Pubblici soci dovranno assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. -----

Qualora, ove consentito dalla normativa applicabile, sia nominato un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori dovrà essere effettuata nel rispetto dei

criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dall'ulteriore normativa eventualmente applicabile. -----  
Salvo quanto disposto dall'art. 10 bis del presente statuto ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 175/2016, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----  
L'organo amministrativo rappresenta tutte le Amministrazioni socie, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016." -----  
Passando al secondo punto all'ordine del giorno, si propone altresì, in ragione di una logica di contenimento dei costi, la riformulazione dell'articolo 26 dello Statuto volta ad introdurre la possibilità di nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'articolo in questione assumerebbe il seguente letterale tenore: -----

**"Art. 26 - Organo di controllo -----**

Salvo per la prima nomina che viene effettuata nell'atto costitutivo, l'Assemblea elegge, quale organo di controllo, il Collegio Sindacale, costituito dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge, o, in alternativa, un organo monocratico. I Sindaci, o l'organo di controllo monocratico, durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili per una sola volta, consecutiva. -----

L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale o all'organo di controllo monocratico entro i limiti massimi previsti dalle tariffe professionali vigenti. -----

Il Comune di Cassano Magnago nominerà l'organo di controllo monocratico o, in caso di Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale e gli altri soci i due sindaci effettivi e i due supplenti. -----

Il tutto fermo restando quanto inderogabilmente previsto in materia di organo di controllo dal codice civile e dalla normativa vigente per le società a partecipazione pubblica." Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il presidente invita l'assemblea a discutere e deliberare in ordine a quanto sopra esposto. -----

E quindi, l'assemblea, -----  
- udita ed approvata la relazione del presidente, -----  
a voti unanimi, espressi verbalmente a mezzo dei propri rappresentanti, -----

----- *delibera* -----

1) di introdurre nello statuto sociale l'articolo 17 bis che assume il seguente letterale tenore: -----

**"Art. 17-Bis - Controllo Analogo Congiunto -----**

1. Il presente articolo definisce le forme di controllo esercitate complessivamente e singolarmente dagli Enti Locali soci nei confronti della Società e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il

rapporto tra gli Enti Locali e S.I.ECO S.r.l. -----

2. Gli Enti Locali soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale dettata per le società "in house", mediante l'Assemblea dei soci, la nomina e i poteri degli organi sociali come attribuiti dal presente statuto nonché mediante l'apposito Coordinamento soci e secondo quanto specificamente disposto dalle disposizioni contenute nel presente articolo. -----

3. L'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli Enti Locali viene effettuato attraverso l'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, con funzioni di indirizzo e di controllo relativo agli obiettivi strategici e alle decisioni rilevanti della Società. -----

4. L'Ufficio di Coordinamento Intercomunale è composto dai Sindaci, o loro delegati, di ciascuno dei Comuni soci di SIECO S.r.l. e ha sede presso la sede legale della Società. -

5. All'Ufficio di Coordinamento Intercomunale sono affidate le seguenti attribuzioni: -----

a) individuazione delle linee strategiche, programmatiche ed operative dalla Società, in modo da provvedere al necessario coordinamento dell'azione societaria con gli obiettivi delle amministrazioni pubbliche affidanti, impartendo all'Organo Amministrativo direttive vincolanti in tema di politica aziendale, con precipuo riferimento alla qualità dei servizi prodotti e alle caratteristiche da assicurare per il soddisfacimento dell'interesse pubblico; -----

b) verifica dell'esatta esecuzione da parte della Società degli atti di indirizzo e delle linee strategiche e programmatiche fornite, segnalando eventuali violazioni agli organi societari nonché ai Comuni Soci per l'adozione dei conseguenti provvedimenti; -----

c) approvazione preliminare degli atti strategici e operativi della Società indicati al successivo comma 6; -----

d) diritto di proporre la nomina dei componenti dell'organo di controllo, ivi compreso il presidente e il relativo compenso; -----

e) diritto di esprimere il proprio gradimento per la nomina degli amministratori delegati e del Direttore generale della società; -----

f) diritto di effettuare audizioni degli organi di vertice della società sentendo, con cadenza semestrale, il Presidente e/o il Direttore Generale; -----

g) diritto di ricevere relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte degli organi di vertice della società con cadenza almeno semestrale. -----

6. Al fine di poter esercitare le prerogative e i poteri di cui al comma precedente, la Società ha l'obbligo di far pervenire all'Ufficio di Coordinamento Intercomunale (tramite P.E.C. all'indirizzo: [udci@pec.sieco.info](mailto:udci@pec.sieco.info)), almeno 15



(quindici) giorni prima rispetto alla data fissata per il loro esame da parte degli organi societari competenti, i documenti relativi a: -----

- a) bilancio di previsione, suddiviso per centri di costo e per servizi affidati da ciascun Comune socio; -----
- b) documento di programmazione, piani finanziari, piani di investimento e piani industriali; -----
- c) organigramma e piano annuale delle assunzioni e/o delle dimissioni; -----
- d) modifiche statutarie; -----
- e) nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori; -----
- f) fusioni, acquisizione di azienda o di rami di azienda; ----
- g) istituzione di sedi secondarie; -----
- h) modifiche ai poteri di rappresentanza della Società; -----
- i) riduzione e aumenti di capitale; -----
- j) assunzione di nuovi servizi; -----
- k) criteri per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi, forniture e lavori di importo superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione); -----
- l) modifiche ai contratti di servizio in essere; -----
- m) relazioni quadrimestrali del controllo interno di gestione;
- n) bilancio di esercizio. -----

7. L'Ufficio di Coordinamento Intercomunale si riunisce validamente con la partecipazione di tutti i suoi membri e delibera secondo il meccanismo previsto dalla Convenzione di cui all'art. 10-bis del presente Statuto. -----

Le decisioni assunte dall'Ufficio di Coordinamento Intercomunale sono vincolanti per gli organi societari competenti ad assumere la deliberazione finale. -----

8. Viene espressamente riconosciuto che, a ciascun rappresentante dei Comuni Soci che compongono l'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, spetta il diritto di veto in relazione a delibere riguardanti gli investimenti da effettuarsi, i servizi da erogare nonché tutte quelle attività che abbiano una incidenza di carattere economico patrimoniale nel proprio territorio comunale di riferimento. -

9. In caso di affidamento da parte dei Comuni Soci di servizi che prevedano l'applicazione di tariffe, di canoni o di trasferimenti comunali, il bilancio di previsione dovrà essere inoltrato ai Comuni interessati entro il 20 (venti) novembre precedente l'esercizio finanziario interessato. -----

10. E' in ogni caso richiesta l'autorizzazione preventiva dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale nei confronti dei seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo: -----

- 1. costituzione di società di capitale aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società; -----
- 2. acquisto di partecipazioni anche minoritarie in dette società, nonché loro dismissione/cessione; -----
- 3. attivazione di nuovi servizi previsti dallo Statuto o

dismissione di quelli già esercitati; -----  
4. acquisti ed alienazioni di immobili e di impianti, mutui ed altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 20% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; -----

5. linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti. -----

11. L'Ufficio di Coordinamento Intercomunale esprime il proprio assenso al compimento degli atti di cui al precedente comma, anche condizionando lo stesso a determinate prescrizioni, vincoli o adempimenti a carico degli amministratori. In tal caso gli amministratori relazionano in merito al rispetto delle prescrizioni dettate dall'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, entro il termine stabilito nell'atto di autorizzazione o, in assenza, entro dieci giorni dal compimento dell'atto stesso. -----

12. L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione di cui al precedente comma 10 senza che sia stata richiesto ed ottenuto il preventivo assenso dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale e dell'Assemblea, nei casi previsti dallo statuto ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa, potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori. -

13. Le prerogative di cui ai commi precedenti devono essere esercitate tempestivamente, in modo da non creare intralcio al normale funzionamento della società. In caso di inerzia o di ritardo, il consiglio di amministrazione è tenuto a rivolgere, tramite P.E.C., ai componenti dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale l'invito a provvedere all'esercizio degli stessi entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Dopo il decorso di tale termine, l'Organo Amministrativo è legittimato ad agire senza attendere le determinazioni dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale. In ogni caso, il mancato esercizio dei particolari diritti di cui ai commi precedenti non comporta rinuncia agli stessi."; -----

2) di modificare l'articolo 18 dello Statuto nel modo che segue: -----

**"Art. 18 - Organo Amministrativo -----**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico. -----  
Qualora sia consentito dalla normativa applicabile, l'Assemblea potrà decidere che la società sia amministrata, alternativamente, da un Consiglio di Amministrazione composto preferibilmente da tre membri. -----

In deroga all'art. 2475 del Codice Civile, l'amministrazione della Società non può essere affidata, congiuntamente o disgiuntamente, a due o più soci. -----

L'Amministratore Unico, o se del caso, i componenti del

Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. -----  
Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, nella scelta degli Amministratori della Società, gli Enti Pubblici soci dovranno assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. -----

Qualora, ove consentito dalla normativa applicabile, sia nominato un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dall'ulteriore normativa eventualmente applicabile. -----

Salvo quanto disposto dall'art. 10 bis del presente statuto ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 175/2016, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

L'organo amministrativo rappresenta tutte le Amministrazioni socie, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016."; -----

3) di modificare l'articolo 26 dello Statuto nel modo che segue: -----

"Art. 26 - Organo di controllo -----

Salvo per la prima nomina che viene effettuata nell'atto costitutivo, l'Assemblea elegge, quale organo di controllo, il Collegio Sindacale, costituito dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge, o, in alternativa, un organo monocratico.

I Sindaci, o l'organo di controllo monocratico, durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili per una sola volta, consecutiva. -----

L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale o all'organo di controllo monocratico entro i limiti massimi previsti dalle tariffe professionali vigenti. -----

Il Comune di Cassano Magnago nominerà l'organo di controllo monocratico o, in caso di Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale e gli altri soci i due sindaci effettivi e i due supplenti. -----

Il tutto fermo restando quanto inderogabilmente previsto in materia di organo di controllo dal codice civile e dalla normativa vigente per le società a partecipazione pubblica.";

4) di approvare e adottare, a seguito di quanto deliberato in precedenza, il nuovo testo aggiornato dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; -----

5) di delegare all'Amministratore Unico ogni facoltà occorrente per dare materiale esecuzione a quanto deliberato, nonchè per apportare al presente verbale e all'allegato statuto le eventuali modificazioni che fossero richieste dall'Autorità competente in sede di iscrizione nel registro delle imprese. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore dodici (12.00). Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società. -----

La parte richiedente dispensa me notaio dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne presa visione in precedenza. -----

Richiesto, io notaio ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura, alla presenza dell'assemblea, alla parte richiedente che, da me interpellata, lo approva. Detto verbale viene quindi sottoscritto da me notaio alle ore dodici e minuti uno (12.01). -----

Scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su dodici facciate fin qui di tre fogli. -----

FIRMATO IN ORIGINALE: FABIO AUTERI NOTAIO. -----

ALLEGATO "A" AL N. 64545/32432 REPERTORIO -----

----- Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - -----

----- OGGETTO -----

**Art. 1 - Denominazione** -----

Ai sensi delle vigenti normative comunitaria e nazionale, e' costituita una Società a responsabilità' limitata, a totale capitale pubblico, denominata "**SERVIZI INTERCOMUNALI ECOLOGICI S.r.l.**" (**S.I.ECO. SRL**), -----  
di seguito chiamata Società. -----

La Società costituisce un modello organizzativo rispondente ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria per lo svolgimento di attività' di produzione di servizi di interesse generale (Servizi Pubblici Locali), ivi inclusa la realizzazione di impianti funzionali ai servizi medesimi, nonchè per lo svolgimento di servizi di committenza, ivi incluse le attività' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto degli Enti Soci. -----

**Art. 2 - Sede** -----

La Società ha sede legale in Cassano Magnago. L'Organo Amministrativo con propria deliberazione, potrà' istituire sedi secondarie, filiali, unita' locali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località' nazionali. -----

**Art. 3 - Durata** -----

La durata della Società e' stabilita sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), l'Assemblea dei soci potrà' deliberare la proroga della Società. -----

**Art. 4 - Oggetto** -----

La Società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici di igiene urbana, come di seguito riportato: gestione dei rifiuti solidi urbani, speciali e di tutte le categorie e di tutte le fasi individuate dalle leggi vigenti (raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento) e dei residui riutilizzabili, compresa la raccolta differenziata e la loro commercializzazione; realizzazione e gestione di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti citati; realizzazione (compresa la progettazione) delle reti e di tutti gli impianti funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale; gestione e manutenzione del verde pubblico, anche ai fini del recupero delle biomasse; spazzamento neve e servizio assimilati (spargimento sale, etc.); pulizia e drenaggio pozzetti caditoie; servizi di rimozione dei detriti e dei liquidi sversati a seguito di incidenti stradali; attività' complementari tecniche e amministrative nel settore Igiene Urbana (fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività' per la determinazione, il calcolo e l'applicazione delle tariffe, anche ai fini dell'introito delle stesse); servizi cimiteriali nel loro complesso. -----

La Società svolge la attività' di realizzazione e manutenzione del patrimonio afferente alla attività' di gestione dei servizi affidati. -----

La Società svolge servizi di committenza, ivi incluse le attività' di committenza ausiliarie, per tutte le attività' afferenti all'oggetto sociale e a supporto degli Enti Soci. ----  
La Società può' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie od opportune per la realizzazione dell'oggetto sociale nonché le attività' di ricerca connesse a quest'ultimo. La Società può' pertanto prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere anche di natura reale a favore di banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal TUB, per obbligazioni proprie o di società appartenenti al proprio gruppo. ---  
Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società può assumere finanziamenti sotto qualsiasi forma comunque garantiti, nonché partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, ad eccezione delle attività' riservate, di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. Sono espressamente escluse dall'attività' sociale: la raccolta del risparmio tra il pubblico e le altre attività' finanziarie di cui al Decreto Legislativo n. 385/93. -----

La Società opera secondo il modello "in house providing", ai sensi della normativa nazionale e comunitaria applicabile. Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla Società dagli Enti Pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività' principale della Società. -----

#### **Titolo II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE - OBBLIGAZIONI Art. 5 - Capitale Sociale -----**

Il capitale sociale e' di euro 53.588,00 (cinquantatremilacinquecentoottantotto/00), interamente versato, ed e' diviso in quote ai sensi di legge. -----

Il capitale sociale può' essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con apporti in natura di crediti e beni; possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in Società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale. -----

Non possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti. -----

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti. -----

#### **Art. 6 - Partecipazione -----**

Le quote di partecipazione sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in misura proporzionale alle partecipazioni di ciascuno. -----

Le quote sono indivisibili e non e' consentita la cessione

parziale delle quote. -----  
Possono essere soci soltanto Enti Pubblici territoriali che si avvalgono della Società per lo svolgimento di servizi. ----  
La qualità di socio importa l'adesione incondizionata allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità. -----  
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica. -----

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso ufficiale di sconto, come determinato dalla Banca d'Italia, maggiorato di due punti, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile. -----

**Art. 7 - Trasferimenti e prelazione** Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili tra i soci. Esse sono altresì trasferibili a terzi a condizione che siano soggetti giuridici qualificati come Enti Pubblici territoriali e che gli stessi si obblighino ad affidare alla Società la gestione di uno o più servizi. -----

Il trasferimento delle quote ha efficacia di fronte alla Società solamente se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei Soci. -----

I soci, esclusi i trasferimenti tra soci, hanno sempre diritto di prelazione. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie quote, ovvero i diritti di opzione sulle stesse da emettere in caso di aumento del capitale sociale, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata all'Organo Amministrativo la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della disposizione, dei soggetti interessati alla stessa, del corrispettivo dell'operazione e delle modalità' e dei tempi di versamento dello stesso. L'Organo Amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

I Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma presente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà' ad acquistare, in tutto o in parte, ove possibile, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita. L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo lettera raccomandata A/R delle proposte di acquisto pervenute. -----

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. -----

**Art. 8 - Quote - Obbligazioni** -----

La qualità di socio comporta di per sè piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente statuto. -----

La Società può' emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483 Codice Civile, unicamente da investitori professionali, soggetti a vigilanza prudenziale, e non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento e con esclusione di qualsiasi diritto di conversione. -----

La competenza a deliberare remissione di titoli di debito, nominativi, è dell'assemblea dei soci che sarà validamente costituita (sia in prima che in seconda convocazione) con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale e che delibererà con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. -----

La delibera di emissione dovrà determinare, a titolo esemplificativo, termini e modalità di emissione e di rimborso del titolo, pagamento degli interessi, forme e modalità di circolazione dei titoli, valore nominale dei titoli, eventuali garanzie, clausole di indicizzazione e/o di subordinazione. Per la modifica delle condizioni del prestito e delle modalità di rimborso è necessario il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, da calcolarsi per teste. -----

Per l'organizzazione dei possessori dei titoli si applica la disciplina prevista in tema di società per azioni in quanto compatibile. -----

La verbalizzazione della decisione assembleare avente ad oggetto l'emissione di titoli di debito dovrà' avvenire per atto pubblico notarile. -----

**Art. 9 - Clausola di esclusione** -----

Il venir meno dell'unico o di tutti gli affidamenti del/dei servizi da parte del socio determinerà' automaticamente l'esclusione del socio medesimo. In tale caso opereranno le disposizioni contenute nell'art. 2473 c.c. esclusa la possibilità' di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. -----

L'intervenuta causa di esclusione pur operando in via automatica dovrà' essere riscontrata dall'Organo Amministrativo e comunicata al socio escluso a mezzo lettera A.R. e via posta elettronica certificata, anticipata a mezzo fax all'indirizzo risultante pubblicato presso il Registro delle Imprese e presso il libro soci tenuto su base volontaria. -----

L'esclusione ai sensi dello statuto opera per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale. L'Organo Amministrativo e' autorizzato al trasferimento della quota del socio escluso ad un corrispettivo pari al valore di mercato. -----

In aggiunta a quanto sopra indicato il socio potrà' essere escluso qualora non esegua il conferimento prescritto e in questo caso la procedura di esclusione e di cessione della



quota sono disciplinati dall'articolo 2466 del Codice Civile. Qualora vengano meno uno o più affidamenti per fatti dipendenti dalla volontà del socio (ma ne permanga in essere almeno uno), si provvederà ad una proporzionata riduzione del capitale sociale, salva diversa volontà dell'assemblea. In tale caso la partecipazione del socio verrà ridotta nella misura pari al valore dell'affidamento venuto meno, determinato dal rapporto tra il fatturato dell'affidamento venuto meno ed il fatturato totale degli affidamenti in capo al socio stesso; i fatturati presi in considerazione saranno quelli riferiti all'ultimo bilancio approvato. Le quote verranno rimborsate secondo il disposto dell'art. 2473 III e IV comma. -----

**Art. 10 - Diritto di recesso -----**

I soci possono esercitare il diritto di recesso secondo quanto disposto dall'articolo 2473 del cod.civ. -----

II socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione - o, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori - oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'Organo Amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso. -----

L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo di raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci. -----

Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'Organo Amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 2473 del Codice Civile. -----

**Art. 10 bis - Ufficio di Coordinamento Intercomunale -----**

Le modalità di controllo analogo nei confronti della Società da parte degli Enti Locali soci sono disciplinate in apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 e quale patto parasociale ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 175/2016, conclusa tra i predetti Enti Lo-

cali. -----  
Al fine dell'esercizio da parte degli Enti Locali del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare all'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, disciplinato dalla Convenzione stipulata dagli Enti Locali soci: -----  
1) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico nonché il bilancio di esercizio; -----  
2) la relazione sul bilancio predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile di cui all'art.2409 ter, comma 2 c.c.; -----  
3) ogni ulteriore atto indispensabile all'Ufficio di Coordinamento Intercomunale (ovvero all'organo da questa delegato) al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità' della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dall'Ufficio di Coordinamento Intercomunale. -----

Salve le competenze attribuite dalla legge agli Organi Collegiali dei Comuni, gli Enti Locali soci assumono le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici tramite la Società affidataria mediante approvazione dall'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali, di piano industriale e gli altri eventuali documenti societari di tipo programmatico. -----

### **Titolo III - ASSEMBLEA** -----

#### **Art. 11 - Assemblea** -----

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità' con la legge e lo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. -----

#### **Art. 12 - Convocazione** -----

L'Assemblea è convocata a seguito di deliberazione dell'Organo Amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo della provincia di Varese, mediante avviso comunicato ai Soci con lettera raccomandata almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza in prima convocazione. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare individuati in modo chiaro anche se sintetico. -----

Nello stesso avviso può' essere fissata per altro giorno la seconda convocazione qualora la prima vada deserta. -----

In mancanza delle formalità' suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza degli amministratori in carica e dei componenti effettivi del collegio sindacale, o l'organo di controllo monocratico. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può' opporsi alla

discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

**Art. 13 - Maggioranze assembleari** -----

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta. -----

Nei casi di deliberazioni concernenti: -----

a) modificazioni dell'atto costitutivo; -----

b) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, previa occorrendo deliberazione dell'Organo Collegiale competente dei Comuni soci secondo la vigente disciplina; -----

c) atti gestori diretti a delineare le strategie operative della Società, piani industriali, cessione ed assunzione di partecipazioni in altre società; -----

d) esclusione del socio ai sensi dell'art. 9 del presente statuto; -----

e) revoca dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 2383 III comma del Codice Civile, -----

l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale e delibererà con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. -----

**Art. 14 - Modalità di partecipazione** -----

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci cui spetta il diritto di voto. -----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 2372 del Codice Civile. -----

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società, la delega potrà essere scritta anche in calce al biglietto di ammissione. -----

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. - Lo stesso socio non potrà rappresentare in assemblea più di due soci. -----

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire nell'Assemblea e la regolarità delle deleghe. Gli amministratori, i componenti del Collegio sindacale, o l'organo di controllo monocratico, ed il direttore generale della Società partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione. -----

Il Presidente dell'Assemblea può ammettere all'Assemblea stessa dipendenti della Società o consulenti esterni al fine

di fornire specifiche notizie ai soci. -----

**Art. 15 - Presidenza e svolgimento assembleare** -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal socio appositamente nominato dall'Assemblea, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in difetto, dalla persona designata dagli intervenuti. -----

L'Assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario, a meno che il verbale sia o debba essere redatto da un notaio. -----

Il Presidente apre e regola la discussione, indice la votazione e proclama i risultati. -----

I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal segretario, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute. -----

**Art. 16 - Assemblea** -----

Salve le disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica, compete all'assemblea deliberare: -----

- a) sul bilancio; -----
  - b) sulla ripartizione degli utili; -----
  - c) ove consentito ai sensi dell'art. 18 del presente statuto, sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, degli Amministratori e sui loro compensi; -----
  - d) sulla nomina e sul compenso dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, o dell'organo di controllo monocratico; -----
  - e) sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci; --
  - f) sulle modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto; tali modifiche sono consentite senza la necessità di delibera da parte dei Consigli Comunali degli Enti Soci, esclusivamente ove non discrezionali e, quindi, ove vincolate dalla legge; sono salve le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 175/2016; -----
  - g) sul compimento di operazioni che determinano una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
  - h) emissione di titoli di debito; -----
  - i) sulla proroga e l'anticipato scioglimento della Società; --
  - l) sulle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 Codice Civile; -----
  - m) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori; -----
  - n) su ogni altro argomento fissato dalla legge; -----
  - o) su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dalla legge, o sottoposti al suo preventivo esame dall'Organo Amministrativo; -----
  - p) sulla revoca dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 2383, III comma del Codice Civile. -----
- Sono tassativamente riservati all'assemblea e quindi assog-

gettati alla preventiva approvazione ed autorizzazione della stessa: -----

a) gli atti gestori, diretti a delineare le relative strategie operative (ad es. il piano industriale), nonché quelli più rilevanti per la vita della Società stessa. Resta inteso che le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono essere conformi alle decisioni vincolanti espresse dall'Ufficio di Coordinamento Intercomunale di cui al successivo art. 17-bis;

b) la cessione e l'assunzione di partecipazioni in altre società, ove consentite dalle disposizioni di legge vigenti. -- L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano. È inoltre convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se l'Organo Amministrativo, o, in vece, i Sindaci, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata, su istanza dei soci stessi, con decreto del presidente del Tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla. -----

**Art. 17 - Diritto dei soci** -----

Gli enti locali soci potranno esercitare i diritti specifici di controllo ed ispezione previsti dalla legge, nonché quelli prescritti nell'ambito della convenzione conclusa tra gli Enti Locali soci ai sensi del precedente art. 10-bis, nonché ancora, limitatamente ai singoli servizi locali da loro affidati alla Società, i diritti di controllo ad essi spettanti dall'atto di affidamento, dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi. -----

**Art. 17 -bis - Controllo analogo congiunto** -----

1. Il presente articolo definisce le forme di controllo esercitate complessivamente e singolarmente dagli Enti Locali soci nei confronti della Società e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra gli Enti Locali e S.I.ECO S.r.l. -----

2. Gli Enti Locali soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale dettata per le società "in house", mediante l'Assemblea dei soci, la nomina e i poteri degli organi sociali come attribuiti dal presente statuto nonché mediante l'apposito Coordinamento soci e secondo quanto specificamente disposto dalle disposizioni contenute nel presente articolo. -----

3. L'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli Enti Locali viene effettuato attraverso l'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, con funzioni di indirizzo e di controllo relativo agli obiettivi strategici e alle decisioni rilevanti della Società. -----

4. L'Ufficio di Coordinamento Intercomunale è composto dai Sindaci, o loro delegati, di ciascuno dei Comuni soci di SIECO S.r.l. e ha sede presso la sede legale della Società. ----

5. All'Ufficio di Coordinamento Intercomunale sono affidate le seguenti attribuzioni: -----

a) individuazione delle linee strategiche, programmatiche ed operative dalla Società, in modo da provvedere al necessario coordinamento dell'azione societaria con gli obiettivi delle amministrazioni pubbliche affidanti, impartendo all'Organo Amministrativo direttive vincolanti in tema di politica aziendale, con precipuo riferimento alla qualità dei servizi prodotti e alle caratteristiche da assicurare per il soddisfacimento dell'interesse pubblico; -----

b) verifica dell'esatta esecuzione da parte della Società degli atti di indirizzo e delle linee strategiche e programmatiche fornite, segnalando eventuali violazioni agli organi societari nonché ai Comuni Soci per l'adozione dei conseguenti provvedimenti; -----

c) approvazione preliminare degli atti strategici e operativi della Società indicati al successivo comma 6; -----

d) diritto di proporre la nomina dei componenti dell'organo di controllo, ivi compreso il presidente e il relativo compenso; -----

e) diritto di esprimere il proprio gradimento per la nomina degli amministratori delegati e del Direttore generale della società; -----

f) diritto di effettuare audizioni degli organi di vertice della società sentendo, con cadenza semestrale, il Presidente e/o il Direttore Generale; -----

g) diritto di ricevere relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte degli organi di vertice della società con cadenza almeno semestrale. -----

6. Al fine di poter esercitare le prerogative e i poteri di cui al comma precedente, la Società ha l'obbligo di far pervenire all'Ufficio di Coordinamento Intercomunale (tramite P.E.C. all'indirizzo: [udci@pec.sieco.info](mailto:udci@pec.sieco.info)), almeno 15 (quindici) giorni prima rispetto alla data fissata per il loro esame da parte degli organi societari competenti, i documenti relativi a: -----

a) bilancio di previsione, suddiviso per centri di costo e per servizi affidati da ciascun Comune socio; -----

b) documento di programmazione, piani finanziari, piani di investimento e piani industriali; -----

c) organigramma e piano annuale delle assunzioni e/o delle dimissioni; -----

d) modifiche statutarie; -----

e) nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori; -----

f) fusioni, acquisizione di azienda o di rami di azienda; ----

g) istituzione di sedi secondarie; -----

- h) modifiche ai poteri di rappresentanza della Società; -----
- i) riduzione e aumenti di capitale; -----
- j) assunzione di nuovi servizi; -----
- k) criteri per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi, forniture e lavori di importo superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione); -----
- l) modifiche ai contratti di servizio in essere; -----
- m) relazioni quadrimestrali del controllo interno di gestione;
- n) bilancio di esercizio. -----

7. L'Ufficio di Coordinamento Intercomunale si riunisce validamente con la partecipazione di tutti i suoi membri e delibera secondo il meccanismo previsto dalla Convenzione di cui all'art. 10-bis del presente Statuto. -----

Le decisioni assunte dall'Ufficio di Coordinamento Intercomunale sono vincolanti per gli organi societari competenti ad assumere la deliberazione finale. -----

8. Viene espressamente riconosciuto che, a ciascun rappresentante dei Comuni Soci che compongono l'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, spetta il diritto di veto in relazione a delibere riguardanti gli investimenti da effettuarsi, i servizi da erogare nonché tutte quelle attività che abbiano una incidenza di carattere economico patrimoniale nel proprio territorio comunale di riferimento. -----

9. In caso di affidamento da parte dei Comuni Soci di servizi che prevedano l'applicazione di tariffe, di canoni o di trasferimenti comunali, il bilancio di previsione dovrà essere inoltrato ai Comuni interessati entro il 20 (venti) novembre precedente l'esercizio finanziario interessato. -----

10. E' in ogni caso richiesta l'autorizzazione preventiva dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale nei confronti dei seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo: -----

- 1. costituzione di società di capitale aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società; -----
- 2. acquisto di partecipazioni anche minoritarie in dette società, nonché loro dismissione/cessione; -----
- 3. attivazione di nuovi servizi previsti dallo Statuto o dismissione di quelli già esercitati; -----
- 4. acquisti ed alienazioni di immobili e di impianti, mutui ed altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 20% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; -----
- 5. linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti. -----

11. L'Ufficio di Coordinamento Intercomunale esprime il proprio assenso al compimento degli atti di cui al precedente comma, anche condizionando lo stesso a determinate prescrizioni, vincoli o adempimenti a carico degli amministratori. In tal caso gli amministratori relazionano in merito al ri-

spetto delle prescrizioni dettate dall'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, entro il termine stabilito nell'atto di autorizzazione o, in assenza, entro dieci giorni dal compimento dell'atto stesso. -----

12. L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione di cui al precedente comma 10 senza che sia stata richiesto ed ottenuto il preventivo assenso dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale e dell'Assemblea, nei casi previsti dallo statuto ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa, potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori. -----

13. Le prerogative di cui ai commi precedenti devono essere esercitate tempestivamente, in modo da non creare intralcio al normale funzionamento della società. In caso di inerzia o di ritardo, il consiglio di amministrazione è tenuto a rivolgere, tramite P.E.C., ai componenti dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale l'invito a provvedere all'esercizio degli stessi entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Dopo il decorso di tale termine, l'Organo Amministrativo è legittimato ad agire senza attendere le determinazioni dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale. In ogni caso, il mancato esercizio dei particolari diritti di cui ai commi precedenti non comporta rinuncia agli stessi. -----

#### **Titolo IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -----**

##### **Art. 18 - Organo Amministrativo -----**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico. -----  
Qualora sia consentito dalla normativa applicabile, l'Assemblea potrà decidere che la società sia amministrata, alternativamente, da un Consiglio di Amministrazione composto preferibilmente da tre membri. -----

In deroga all'art. 2475 del Codice Civile, l'amministrazione della Società non può essere affidata, congiuntamente o disgiuntamente, a due o più soci. -----

L'Amministratore Unico, o se del caso, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. -----

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, nella scelta degli Amministratori della Società, gli Enti Pubblici soci dovranno assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. -----

Qualora, ove consentito dalla normativa applicabile, sia nominato un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dall'ulteriore normativa eventualmente applicabile. -----

Salvo quanto disposto dall'art. 10 bis del presente statuto ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 175/2016, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----



L'organo amministrativo rappresenta tutte le Amministrazioni  
socie, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 5, comma  
5, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016. -----

**Art. 19 - Cessazione o sostituzione di Amministratori** -----

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono  
rieleggibili. La cessazione dalla carica di amministratore,  
oltreché per scadenza del termine, può avvenire per morte e -  
secondo quanto previsto all'articolo 2383, comma III, del Co-  
dice Civile - per revoca secondo la regola ivi indicata, con  
esclusione dell'applicazione degli articoli 2449 e 2450 del  
Codice Civile. -----

La cessazione degli amministratori potrà altresì avvenire per  
dimissioni ai sensi dell'articolo 2385 del Codice Civile. La  
sostituzione e la cessazione degli amministratori è discipli-  
nata dagli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile. -----

**Art. 20 - Compensi** -----

L'Assemblea può assegnare agli Amministratori un compenso an-  
nuale nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di legge  
in materia di società a partecipazione pubblica. -----

Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso  
delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Non po-  
tranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di ri-  
sultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e non  
potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato, ai  
componenti degli organi sociali. -----

Non potranno essere istituiti organi diversi da quelli previ-  
sti dalle norme generali in tema di società. -----

**Art. 21 - Vice Presidente** -----

È consentito da parte dell'Organo Amministrativo nominare un  
Vice Presidente esclusivamente quale sostituto del Presidente  
in caso di assenza o impedimento e, comunque, senza ricono-  
scimento di compensi aggiuntivi. -----

**Art. 22 - Modalità di convocazione** -----

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo  
si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte  
che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne venga fatta  
richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio. Può  
essere convocato, previa comunicazione al Presidente, dal  
Collegio Sindacale o dall'organo di controllo monocratico, se  
nominati. -----

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata mediante  
telex o altri strumenti telematici, contenente l'indicazio-  
ne del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, da spedi-  
re a ciascun consigliere e a ciascun Sindaco almeno cinque  
giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convoca-  
zione potrà essere effettuata telegraficamente o via telex,  
almeno 48 ore prima della adunanza. -----

Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai  
Sindaci. -----

Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in as-

senza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

**Art. 23 - Presidenza e svolgimento** -----

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, le adunanze del consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. -----

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione potrà partecipare senza diritto di voto il direttore generale della Società' il quale avrà la facoltà di intervenire nella discussione. -----

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. -----

**Art. 24 - Poteri** -----

All'Organo Amministrativo sono demandati la responsabilità della gestione dell'impresa e il compimento di tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci e salvo quanto previsto al precedente art. 10-bis. -----

L'Organo Amministrativo ha inoltre l'obbligo di relazionare di fronte all'Assemblea dei Soci almeno una volta l'anno sull'attività' svolta. -----

**Art. 25 - Rappresentanza e deleghe** -----

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità' giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico ovvero, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. La firma da parte del Vice Presidente di un qualsiasi atto costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. -----

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, e consentita l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. -----

**Titolo V - ORGANO DI CONTROLLO** -----

**Art. 26 - Organo di controllo** -----

Salvo per la prima nomina che viene effettuata nell'atto costitutivo, l'Assemblea elegge, quale organo di controllo, il Collegio Sindacale, costituito dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge, o, in alternativa, un organo monocratico. -----

I Sindaci, o l'organo di controllo monocratico, durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili per una sola volta, consecutiva. -----

L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale o all'organo di controllo monocratico entro i limiti massimi previsti dalle tariffe professionali vigenti. -----

Il Comune di Cassano Magnago nominerà l'organo di controllo monocratico o, in caso di Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale e gli altri soci i due sindaci effettivi e i due supplenti. -----

Il tutto fermo restando quanto inderogabilmente previsto in materia di organo di controllo dal codice civile e dalla normativa vigente per le società a partecipazione pubblica. -----

#### **Titolo VI - BILANCIO E UTILI** -----

##### **Art. 27 - Bilancio** -----

L'esercizio sociale va dal giorno 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro centoventi giorni ovvero, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----

##### **Art. 28 - Destinazione dell'utile netto** -----

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue: -----

- il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure - se la riserva è discesa al di sotto di questo importo - fino alla reintegrazione della stessa; -----

- il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo ai soci, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva straordinario, fondo sviluppo investimenti, a fondi di accantonamento speciale. -----

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo. -----

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società. -----

#### **Titolo VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **DELLA SOCIETÀ** -----

**Art. 29 - Scioglimento e liquidazione** -----  
In caso di scioglimento della Società, da qualunque causa determinato, l'Assemblea determinerà' le modalità' della liquidazione e nominerà' uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi. -----

----- **Titolo VIII - NORME FINALI** -----

**Art. 30 - Foro competente** -----  
Per tutte le controversie aventi ad oggetto diritti relativi ai rapporti sociali, comprese quelle concernenti la validità delle delibere assembleare promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro l'organo di controllo e di revisione, da o contro i liquidatori, sarà competente il Foro di Busto Arsizio. -----

**Art. 31 - Disposizione generale e finali** -----  
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti regolanti la materia. -----  
FIRMATO IN ORIGINALE: FABIO AUTERI NOTAIO. -----